



PROVINCIA DI FERRARA

SETTORE 3°

LAVORI PUBBLICI, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E MOBILITA'

ALLEGATO "A"

BANDO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE ALL'ESAME PER IL CONFERIMENTO DELLA ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI INSEGNANTE DI TEORIA E/O ISTRUTTORE DI GUIDA DI AUTOSCUOLA.

I° SESSIONE 2024.

ART. 1 – OGGETTO

In esecuzione di quanto previsto dall'art. 4 del "*Regolamento recante le procedure di svolgimento degli esami per il conferimento dell'abilitazione alla professione di insegnante di teoria e/o istruttore di guida di autoscuola*" approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 58/42238 del 13/06/2012, è aperta la procedura per il conseguimento dell'idoneità professionale di Insegnante di teoria e/o Istruttore di guida di autoscuola.

Richiamate le disposizioni del D.M. n. 34/2024 con cui sono state apportate sostanziali modifiche al D.M. n. 17/2011 in ordine alle procedure di abilitazione di insegnanti e istruttori di autoscuola, ed in particolare l'art. 2 (Disposizioni transitorie), si precisa che, nel presente bando, tutte le volte in cui, per dare maggiore evidenza alla nuova disciplina, si discorre di "corsi di formazione avviati dopo il 6 aprile 2024" si fa riferimento a tutti i corsi di formazione avviati a decorrere dalla data del 6 aprile 2024 compreso.

ART. 2 - REQUISITI DI AMMISSIONE

Possono essere ammessi a partecipare agli esami per il conseguimento delle suddette abilitazioni i candidati che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- 1) **Per gli aspiranti Insegnanti di teoria che abbiano conseguito l'attestato di frequenza di un corso di formazione iniziale per insegnante avviato prima del 6 aprile 2024:**
 - a) età non inferiore ai 18 anni;
 - b) diploma di istruzione di secondo grado conseguito a seguito di un corso di studi di almeno cinque anni;
 - c) non essere stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza e non essere stati sottoposti a misure amministrative di sicurezza personale o alle misure di prevenzione previste dall'articolo 120, comma 1, del Codice della Strada e successive modificazioni e integrazioni;
 - d) patente di guida almeno della categoria B o B speciale in corso di validità;
 - e) attestato di frequenza del corso di formazione iniziale per insegnante di teoria, di cui all'articolo 2 del D.M. 17/2011 (conseguito ad esito di un corso di formazione iniziale avviato prima del 6 aprile 2024);
- 2) **Per gli aspiranti Insegnanti di teoria che abbiano conseguito l'attestato di frequenza di un corso di formazione iniziale per insegnante avviato dopo il 6 aprile 2024;**
 - a) età non inferiore ai 18 anni;
 - b) diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
 - c) non essere stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza e non essere stati sottoposti a misure amministrative di sicurezza personale o alle misure di prevenzione previste dall'articolo 120, comma 1, del Codice della Strada e successive modificazioni e integrazioni;

- d) patente di guida almeno della categoria B o B speciale in corso di validità, conseguita in Italia o in uno Stato membro della Unione europea o dello Spazio economico europeo, o in un altro Stato e convertita in patente di guida italiana;
- e) attestato di frequenza del corso di formazione iniziale per insegnante di teoria, di cui all'articolo 2 del D.M. 17/2011 (conseguito ad esito di un corso di formazione iniziale avviato dopo il 6 aprile 2024);

3) Per gli aspiranti Istruttori di guida che abbiano conseguito l'attestato di frequenza di un corso di formazione iniziale per istruttore avviato prima del 6 aprile 2024:

- a) età non inferiore ai 21 anni;
- b) diploma di istruzione di secondo grado, anche triennale;
- c) non essere stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza e non essere stati sottoposti a misure amministrative di sicurezza personale o alle misure di prevenzione previste dall'articolo 120, comma 1, del Codice della Strada e successive modificazioni e integrazioni;
- d) patente di guida in corso di validità comprendente almeno le categorie:
 - d1) A, B, C+E, D, ad esclusione delle categorie speciali, per svolgere le esercitazioni per il conseguimento delle abilitazioni necessarie alla guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi, nonché per la loro revisione (**abilitazione ad istruttore**);
 - d2) B, C+E, D, ad esclusione delle categorie speciali, per svolgere le esercitazioni per il conseguimento delle abilitazioni necessarie alla guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi, esclusi i ciclomotori e i motocicli, nonché per la loro revisione (**abilitazione ad istruttore con esclusione delle patenti "A"**);
 - d3) B speciale, C speciale, D speciale, ai soli fini della presentazione della dichiarazione di inizio attività di autoscuola, per gli aventi diritto (**abilitazione ad istruttore per apertura di autoscuola**);
- e) attestato di frequenza del corso di formazione iniziale per istruttore di guida, di cui all'articolo 7 del D.M. 17/2011 (conseguito ad esito di un corso di formazione iniziale avviato prima del 6 aprile 2024);

4) Per gli aspiranti Istruttori di guida che abbiano conseguito l'attestato di frequenza di un corso di formazione iniziale per istruttore di un corso di formazione avviato dopo il 6 aprile 2024:

- a) età non inferiore a ventuno anni;
- b) diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
- c) non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o alle misure di prevenzione previste dall'articolo 120, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
- d) patente di guida, conseguita in Italia o in uno Stato membro della Unione europea o dello Spazio Economico Europeo, o in altro Stato e convertita in patente di guida italiana, comprendente almeno le categorie:
 - d1) BE e CE, ad esclusione delle categorie speciali, per l'abilitazione a svolgere esercitazioni per il conseguimento delle patenti di categoria B, BE, C e CE, nonché per la loro revisione;
 - d2) A, BE e CE, ad esclusione delle categorie speciali, per l'abilitazione a svolgere esercitazioni per il conseguimento delle patenti di categoria AM, A1, A2, A, B, BE, C e CE, nonché per la loro revisione;
 - d3) BE, CE e DE, ad esclusione delle categorie speciali, per l'abilitazione a svolgere esercitazioni per il conseguimento delle patenti di categoria B, BE, C, CE, D e DE, nonché per la loro revisione;
 - d4) A, BE, CE e DE, ad esclusione di quelle speciali, per l'abilitazione a svolgere esercitazioni per il conseguimento delle patenti di categoria AM, A1, A2, A, B, BE, C, CE, D e DE, nonché per la loro revisione;

d5) BE e CE speciali, per gli istruttori di cui all'articolo 5, comma 2, del DM n. 17/2011 come modificato dal DM n. 34/2024.

- e) attestato di frequenza del corso di formazione iniziale per istruttore di guida, di cui all'articolo 7 del D.M. 17/2011 (conseguito ad esito di un corso di formazione iniziale avviato dopo il 6 aprile 2024).

I titoli di studio conseguiti all'estero devono essere prodotti dall'interessato unitamente alla dichiarazione di valore rilasciata dall'Ambasciata o Consolato italiano nel paese d'origine, attestante il fatto che l'interessato nel proprio Paese ha effettuato il percorso di studi (con indicazione della durata) corrispondente al diploma richiesto per l'abilitazione da conseguire.

Tutti i requisiti prescritti dal presente bando devono essere posseduti dagli interessati alla data di presentazione dell'istanza di partecipazione, a pena di esclusione.

ART. 2 BIS – DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Per gli aspiranti Insegnanti/Istruttori che abbiano conseguito l'attestato di frequenza di un corso di formazione iniziale, propedeutico all'abilitazione che intendono ottenere, avviato dopo il 6 aprile 2024 si applicano le seguenti disposizioni:

- 1) E' consentito svolgere una o più prove d'esame presso questa Provincia anche se diversa da quella presso la quale ha sede il soggetto erogatore del corso;
- 2) Nel caso di esito negativo di una prova, le prove precedenti superate con successo rimangono valide nei termini che seguono:

a) nell'esame di idoneità per l'abilitazione di insegnante:

entro e non oltre il termine massimo di due anni decorrente dall'esito positivo della prima prova scritta (di cui all'art. 4, punto n. 2, lettera a) del presente bando), è consentito accedere all'esame ripetendo anche più di una volta, in diverse sessioni, la seconda prova scritta, la lezione di teoria e/o la prova orale (di cui all'art. 4, punto n. 2, rispettivamente alle lettere b), c) e d) del presente bando) se precedentemente sostenute con esito negativo presso questa o altre Province;

b) nell'esame di idoneità per l'abilitazione di istruttore:

entro e non oltre il termine massimo di due anni decorrente dall'esito positivo della prova scritta (di cui all'art. 5, punto n. 2, lettera a) del presente bando), è consentito accedere all'esame di abilitazione ad Istruttore di guida ripetendo anche più di una volta, in diverse sessioni, la prova orale o la prova pratica (di cui all'art. 5, punto n. 2, rispettivamente alle lettere b) e d) del presente bando);

c) nell'esame per l'estensione dell'abilitazione da insegnante ad istruttore di guida:

qualora l'esame integrativo consista in diverse tipologie di prove pratiche per la dimostrazione di capacità di istruzione alla guida su diverse tipologie di veicolo e una tra queste prove sia stata precedentemente sostenuta con esito negativo presso questa o altre Province, è consentito accedere all'esame ripetendo anche più di una volta, in diverse sessioni, la suddetta prova entro il periodo massimo di due anni dall'esito positivo della prova precedente;

d) nell'esame per l'estensione dell'abilitazione da istruttore ad insegnante:

entro e non oltre il termine massimo di due anni decorrente dall'esito positivo della prova scritta (di cui all'art. 4, punto n. 2, lettera b) del presente bando), è consentito accedere all'esame ripetendo anche più di una volta, in diverse sessioni, la lezione di teoria e/o la prova orale (di cui all'art. 4, punto n. 2, rispettivamente alle lettere c) e d) del presente bando) se precedentemente sostenute con esito negativo presso questa o altre Province;

e) nell'esame per l'estensione dell'abilitazione da istruttore ad altre categorie di patenti:

qualora l'esame integrativo consista nella dimostrazione di capacità di istruzione alla guida sia su motociclo di categoria A che su autobus, è consentito parteciparvi ripetendo anche più di una volta, in diverse sessioni, la seconda tipologia di prova pratica entro il periodo massimo di due anni dalla data di superamento della prima.

ART. 3 – ISTANZE DI AMMISSIONE ALL'ESAME

Coloro che intendono sostenere l'esame per il conseguimento delle abilitazioni di insegnante di teoria e/o istruttore di guida devono presentare istanza di ammissione esclusivamente per via telematica, dal percorso "www.provincia.fe.it>Servizi>Mobilità e Trasporti> Abilitazione insegnante e istruttore di autoscuola" autenticandosi attraverso il Sistema pubblico di identità digitale (SPID) di livello 2 al modulo "Domanda di ammissione all'esame per abilitazione insegnante di teoria e/o istruttore di scuola guida di autoscuola" presente nella sezione "Accedere al servizio" e avente l'aspetto di un rettangolo verde.

Si consiglia, prima di procedere alla compilazione della modulistica online, di predisporre i file dei documenti da allegare (patente, attestati, ricevute di pagamento, ecc.).

I formati consentiti sono pdf e pdf.p7m, si consiglia di fare in modo che la dimensione di ciascun file non superi 2 MB.

L'invio vero e proprio della domanda avviene dopo che si è cliccato sul pulsante "Attiva pratica".

Dopo che la pratica è stata attivata non è più possibile modificare le informazioni contenute nel modulo.

Se prima di attivare la pratica, il candidato sbaglia nella compilazione, è possibile abbandonare il modulo senza agire sul pulsante "attiva pratica" e riprendere dall'inizio con modulo nuovo.

La domanda inviata avrà un numero identificativo di pratica. **Il numero identificativo di pratica (RICEVUTA PRATICA N.) è stampato sulla ricevuta di avvenuta presentazione della domanda e sarà utilizzato per identificazione dei candidati.**

E' molto importante che il candidato si annoti il numero di ricevuta della pratica assegnato in automatico dal sistema informatico alla propria domanda di iscrizione, in quanto tutte le successive comunicazioni relative all'elenco dei candidati ammessi, alle convocazioni con date ed orari delle prove d'esame, avverranno SOLO sul sito on line della Provincia di Ferrara e, per ragioni legate alle norme sulla protezione dei dati personali, negli elenchi pubblicati il candidato non sarà indicato con nome e cognome, ma con il solo numero di ricevuta della domanda d'iscrizione.

Nell' istanza è fatto obbligo di dichiarare sotto la propria responsabilità:

1. generalità, residenza e cittadinanza del richiedente (il cittadino extracomunitario deve essere regolarmente residente/soggiornante in Italia, ai sensi della vigente normativa e deve produrre la documentazione attestante la regolarità del soggiorno);
2. tipo di esame che si vuole sostenere e relativa patente posseduta in corso di validità di cui al precedente art. 2;
3. il possesso del necessario titolo di studio in relazione all'esame di abilitazione cui si vuol accedere (il cittadino straniero deve produrre la documentazione attestante il possesso del titolo di studio richiesto nelle modalità definite al precedente art. 2);
4. il possesso del requisito di buona condotta, nei termini di cui al precedente art. 2;
5. il possesso di attestato di frequenza di cui al precedente art. 2;
6. di aver conseguito l'attestato di formazione, propedeutico all'abilitazione che si vuol ottenere, ad esito di un corso di formazione avviato prima o dopo il 6 aprile 2024;
7. solo per coloro i quali hanno conseguito l'attestato ad esito di un corso di formazione iniziale per insegnante e/o per istruttore avviato dopo il 6 aprile 2024, di aver eventualmente sostenuto una o più delle prove d'esame presso questa o altra Provincia da meno di due anni dalla data di superamento con esito positivo della precedente, ove il caso occorre.

Costituisce motivo di esclusione dall'esame l'omissione di uno o più dichiarazioni, qualora queste siano richieste in relazione alla natura del richiedente.

ALL'ISTANZA DOVRÀ ESSERE ALLEGATA, A PENA DI ESCLUSIONE, LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE:

- scansione di un documento di identità valido ai fini del riconoscimento in sede d'esame.
- ricevuta di pagamento di euro 60,00 (o 120,00 per entrambe le abilitazioni) per i diritti istruttori, comprensiva della marca da bollo per l'istanza di ammissione di E. 16,00 in unica soluzione tramite il portale payer **e in nessun caso la somma verrà restituita**,

Quindi:

- qualora l'interessato presenti domanda di ammissione all'esame per il conseguimento dell'abilitazione da Insegnante di teoria e di ammissione all'esame di abilitazione da Istruttore di guida dovrà versare € 136,00 (vale a dire, € 60,00 per l'esame di abilitazione da Insegnante + € 60,00 per l'esame di abilitazione da Istruttore+ € 16,00 a titolo di imposta di bollo);
- qualora l'interessato presenti domanda di ammissione all'esame per il conseguimento di una sola abilitazione (insegnante o istruttore) o di una estensione dovrà effettuare il pagamento di € 76,00 (vale a dire, € 60,00 per l'esame di abilitazione scelto + € 16,00 a titolo di imposta di bollo).

Il pagamento dell'imposta di bollo di Euro 16,00 ed il pagamento dei diritti di istruttoria (stabiliti da [Delibera n. 46/2014 del Consiglio Provinciale](#)), dovranno essere effettuati **in una unica soluzione** sul portale **Payer** (non occorre autenticazione) disponibile nei Canali digitali, una volta che si è sul portale si seleziona:

- "Livello territoriale": Ferrara
- "Ente": Provincia di Ferrara

In alto a sinistra comparirà un menu a tendina dove si dovrà scegliere il campo "Trasporto Privato", compilando gli spazi previsti.

Inserire sempre la partita IVA o il codice fiscale, compilando inoltre gli altri campi richiesti.

Nel campo "Causale del Servizio" prima dell'oggetto inserire la parola "Abilitazione insegnante e/o istruttore di Autoscuole".

E' necessario salvare la ricevuta di pagamento dalla quale si evince il **codice IUV**, che andrà allegata alla documentazione.

- Per il cittadino extracomunitario: copia di documentazione attestante la regolarità del soggiorno, ai sensi della vigente normativa;
- Titolo di studio conseguito all'estero prodotto dall'interessato unitamente alla dichiarazione di valore rilasciata dall'Ambasciata o Consolato italiano nel paese d'origine, attestante il fatto che l'interessato nel proprio Paese ha effettuato il percorso di studi (con indicazione della durata) corrispondente al diploma richiesto per l'abilitazione da conseguire.
- I candidati diversamente abili dovranno allegare idonea certificazione rilasciata dalla struttura pubblica competente per l'accertamento della condizione di disabilità nonché specificare l'ausilio necessario per l'espletamento delle prove d'esame e l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi, in relazione alla propria disabilità. Tali elementi saranno valutati e disposti dalla Commissione d'esame con criteri di ragionevolezza e nella salvaguardia dei principi fondamentali in tema di non riconoscibilità degli elaborati.

TERMINI E MODALITÀ PRESENTAZIONE DOMANDA

La domanda deve essere presentata solo per via telematica autenticandosi attraverso il Sistema pubblico

di identità digitale di livello 2 e perentoriamente **entro il giorno 6 settembre 2024 ore 13.00** (trenta giorni dalla pubblicazione).

La Provincia non assume alcuna responsabilità per la dispersione delle istanze o per disguidi dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato, oppure da mancata o tardiva comunicazione, né per eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Sul sito “www.provincia.fe.it” percorso: “**Servizi> Mobilità e Trasporti> Abilitazione insegnante e istruttore di autoscuola**”, sono disponibili il Regolamento Provinciale, l’Avviso, l’accesso per la presentazione dell’istanza e il link per il pagamento della marca da bollo e diritti istruttori in **unica soluzione**.

Nell’ipotesi in cui il candidato ammesso all’esame non si presenti il giorno delle prove, verrà escluso dalla sessione.

ART. 4 – PROGRAMMA D’ESAME PER L’ABILITAZIONE DI INSEGNANTE DI TEORIA

1) L’esame per il conseguimento dell’idoneità alla professione di “**Insegnante di teoria**” di autoscuola verte sulle seguenti materie d’esame, di cui all’allegato 1 del D.M. 17/2011:

- Elementi di diritto pubblico, amministrativo e comunitario (Stato, costituzione, fonti del diritto, organi legislativi, Governo, enti locali, organi comunitari, fonti del diritto comunitario)
- Elementi di diritto penale (reato, dolo, colpa, reati contro la Pubblica Amministrazione)
- Procedure legali in caso di incidente e assicurazione; illecito amministrativo
- Definizioni, costruzione e manutenzione delle strade, organizzazione della circolazione stradale e segnaletica stradale
- Definizione dei veicoli, elementi strutturali dei veicoli e loro funzionamento
- Disposizioni amministrative in materia di circolazione dei veicoli (destinazione ed uso dei veicoli, documenti di circolazione e di immatricolazione)
- Autotrasporto di persone e di cose - Elementi sull’uso del cronotachigrafo e sul rallentatore di velocità
- Trasporto delle merci pericolose
- Conducenti e titoli abilitativi alla guida
- Norme di comportamento sulle strade
- Illeciti amministrativi previsti dal codice della strada e relative sanzioni
- Elementi di pedagogia e di tecnica delle comunicazioni
- Stato psicofisico dei conducenti, tempo di reazione, alcool, ecc.
- Elementi di primo soccorso
- Elementi di fisica
- Autoscuole: normativa, ruolo, inquadramento insegnante

2) L’esame consiste nello svolgimento di quattro prove secondo il seguente ordine e come di seguito specificato:

a) **la prima prova scritta**, della durata massima di quaranta minuti, consiste nella compilazione corretta di due schede quiz, di quaranta domande ciascuna, predisposte con criterio di casualità sulla base di quelle utilizzate per il conseguimento delle patenti di guida della cat. “A” e “B”. **Non**

è ammesso alla successiva prova b) il candidato che ha commesso, sul complessivo numero di ottanta domande, un numero di errori superiore a due;

Per gli aspiranti Insegnanti di teoria che abbiano conseguito l'attestato di frequenza di un corso di formazione iniziale per insegnante avviato dopo il 6 aprile 2024, la prima prova scritta sarà della durata massima di trenta minuti e consisterà nella compilazione corretta di due schede quiz, di trenta domande ciascuna. **Non è ammesso alla successiva prova b) il candidato che ha commesso, sul complessivo numero di sessanta domande, un numero di errori superiore a due.**

- b) **la seconda prova scritta**, della durata minima di due ore e massima di sei ore come stabilito dalla Commissione d'esame, consiste nella trattazione di tre temi predisposti dalla Commissione esaminatrice, scelti tra gli argomenti del programma d'esame di cui al comma 1. Ad ogni tema è assegnato un punteggio tra zero e dieci. **Sarà ammesso alla terza prova c) il candidato che avrà conseguito, per ciascun tema, un punteggio non inferiore a cinque e complessivo, sulle tre prove, a punti 18/30;**
- c) **il candidato simula una lezione di teoria** su un argomento scelto dalla commissione. **E' ammesso alla successiva prova orale d) il candidato che ha ottenuto un punteggio non inferiore a 18/30;**
- d) **la prova orale** comporta il dare esaurienti risposte a quesiti che vertono sugli argomenti di cui al comma 1. **La prova si intende superata con il conseguimento di un punteggio non inferiore a 18/30.**

ART. 5 - PROGRAMMA D'ESAME PER L'ABILITAZIONE AD ISTRUTTORE DI GUIDA

1) L'esame per il conseguimento dell'idoneità alla professione di "Istruttore di guida" di autoscuola verte sulle seguenti materie d'esame:

- Definizione dei veicoli, elementi strutturali dei veicoli e loro funzionamento
- Elementi di fisica
- Peculiarità della guida dei diversi tipi di veicoli e utilizzo dei diversi dispositivi
- Norme di comportamento sulle strade
- Elementi di pedagogia e di tecnica delle comunicazioni
- Stato psicofisico dei conducenti, tempo di reazione, alcool ecc.
- Elementi di primo soccorso

2) L'esame consiste nel superamento di una prova scritta, di una prova orale e di prove pratiche di guida, come di seguito specificato:

a) La prova scritta, della durata massima di quaranta minuti, consiste nella compilazione corretta di due schede quiz, di quaranta domande ciascuna, predisposte con criterio di casualità sulla base di quelle utilizzate per il conseguimento delle patenti di guida della cat. "A" e "B". **Non è ammesso alla successiva prova b) il candidato che ha commesso, sul complessivo numero di ottanta domande, un numero di errori superiore a due.**

Per gli aspiranti Istruttori di guida che abbiano conseguito l'attestato di frequenza di un corso di formazione iniziale per istruttore avviato dopo il 6 aprile 2024, la prima prova scritta sarà della durata massima di trenta minuti e consisterà nella compilazione corretta di due schede quiz, di trenta domande ciascuna. **Non è ammesso alla successiva prova b) il candidato che ha commesso, sul complessivo numero di sessanta domande, un numero di errori superiore a due.**

b) la prova orale, consiste nel dare esaurienti risposte a quesiti che vertono sugli argomenti di cui al comma 1. La prova si intende superata ed il candidato è quindi ammesso alle prove pratiche c), con il

conseguimento di una votazione non inferiore a 18/30.

c) il candidato, che abbia conseguito l'attestato di frequenza di un corso di formazione iniziale per istruttore avviato prima del 6 aprile 2024, in base alla scelta del tipo di abilitazione, sostiene le seguenti prove pratiche per dimostrare la propria capacità di istruzione:

c1) istruzione alla guida di un veicolo della categoria A con cilindrata non inferiore a 600 cm³, condotto da un componente della commissione, titolare della patente adeguata alla guida del veicolo su cui si svolge la prova, che funge da allievo;

c2) istruzione alla guida di un veicolo della categoria B, munito di doppi comandi, condotto da un componente della commissione, titolare della patente adeguata alla guida del veicolo su cui si svolge la prova, che funge da allievo;

c3) istruzione alla guida di un veicolo della categoria C+E o D, munito di doppi comandi, a scelta della commissione di cui all'articolo 7, condotto da un componente della stessa, titolare della patente adeguata alla guida del veicolo su cui si svolge la prova, che funge da allievo.

Ad ogni prova è assegnato un punteggio da 0 a 10. Supera la prova pratica il candidato che ha ottenuto un punteggio per ciascuna prova un punteggio non inferiore a cinque.

Per tali prove pratiche, inoltre, si precisa quanto segue:

- i veicoli per la prova pratica saranno forniti a cura e spese del candidato e dovranno essere assicurati;

- il candidato che intende conseguire l'abilitazione a istruttore di guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi di cui all'art. 5 comma 1 lettera a) del D.M. 17/11, dovrà sostenere le prove di cui alle suindicate lettere a), b), c1), c2) e c3). Supera le prove pratiche il candidato che ha ottenuto un punteggio complessivo sulle prove di cui alle suindicate c1), c2) e c3) non inferiore a 18/30.

- il candidato che intende conseguire l'abilitazione a istruttore di guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi di cui all'art. 5 comma 1 lettera b) del D.M. 17/11, esclusi ciclomotori e motocicli, dovrà sostenere le prove di cui alle suindicate lettere a), b), c2) e c3). Supera le prove pratiche il candidato che ha ottenuto un punteggio complessivo sulle prove di cui alle suindicate c2) e c3) non inferiore a 12/20.

d) il candidato, che abbia conseguito l'attestato di frequenza di un corso di formazione iniziale per istruttore avviato dopo il 6 aprile 2024, in base alla scelta del tipo di abilitazione, sostiene le seguenti prove pratiche per dimostrare la propria capacità di istruzione:

d1) per l'abilitazione a svolgere esercitazioni per il conseguimento delle patenti di categoria B, BE, C e CE, nonché per la loro revisione, il candidato comprova la capacità di istruzione alla guida di veicolo della categoria B e di veicolo della categoria CE;

d2) per l'abilitazione a svolgere esercitazioni per il conseguimento delle patenti di categoria AM, A1, A2, A, B, BE, C e CE, nonché per la loro revisione, il candidato comprova la capacità di istruzione alla guida di motociclo della categoria A, di veicolo della categoria B e di veicolo della categoria CE;

d3) per l'abilitazione a svolgere esercitazioni per il conseguimento delle patenti di categoria B, BE, C, CE, D e DE, nonché per la loro revisione, il candidato comprova la capacità di istruzione alla guida di veicolo della categoria B e di veicolo della categoria CE o D a scelta della Commissione d'esame;

d4) per l'abilitazione a svolgere esercitazioni per il conseguimento delle patenti di categoria AM, A1, A2, A, B, BE, C, CE, D e DE, nonché per la loro revisione, il candidato comprova la capacità di istruzione alla guida di motociclo della categoria A, di veicolo della categoria B e di veicolo della categoria CE o D a scelta della Commissione d'esame.

Per tali prove pratiche, inoltre, si precisa quanto segue:

- i veicoli sui quali si svolge la prova saranno forniti a cura e spese del candidato e dovranno essere assicurati nonché conformi alle caratteristiche tecniche indicate dall'allegato II lett. b) del d.lgs. n. 59/2011.

- supera la prova pratica di cui alla suindicata lettera d) il candidato che ha ottenuto un punteggio, per ciascuna prova di guida prevista, non inferiore a cinque su dieci e, complessivamente sulla prova pratica, non inferiore a dodici su venti o diciotto su trenta, rispettivamente per il caso che le prove di guida siano da svolgersi con l'impiego di due o tre tipologie di veicoli.

e) il candidato che intende conseguire l'abilitazione a istruttore di guida ai soli fini della presentazione della dichiarazione di inizio attività di autoscuola, di cui all'articolo 5 comma 2 del D.M. 17/11, sostiene solamente le prove di cui alle suindicate lettere a) e b).

ART. 6 – ESTENSIONE DELL'ABILITAZIONE

1) Per gli Insegnanti di teoria già abilitati che abbiano conseguito l'attestato di frequenza di un corso di formazione iniziale per istruttore avviato prima del 6 aprile 2024:

Coloro che intendono conseguire anche l'idoneità a istruttore di guida, devono sostenere le prove d'esame di cui al precedente art. 5, punto 2, lettere b), c1), c2), c3).

Coloro che intendono conseguire anche l'idoneità a istruttore di guida, esclusi ciclomotori e motocicli, devono sostenere le prove di cui al precedente art. 5 punto 2 lettere b), c2) e c3).

Coloro che intendono conseguire anche l'idoneità a istruttore di guida ai soli fini della presentazione della dichiarazione di inizio attività di autoscuola devono sostenere la prova di cui al precedente art. 5 punto 2 lettera b).

2) Per gli Istruttori di guida già abilitati che abbiano conseguito l'attestato di frequenza di un corso di formazione iniziale per insegnante avviato prima del 6 aprile 2024:

Coloro che intendono conseguire anche l'idoneità ad insegnante di teoria, devono sostenere le prove d'esame di cui al precedente art. 4 punto 2 lettere b), c), d).

3) Per gli Istruttori di guida già abilitati che abbiano conseguito l'attestato di frequenza di un corso di formazione iniziale per istruttore avviato prima del 6 aprile 2024:

Gli istruttori di guida già abilitati a svolgere esercitazioni per il conseguimento delle abilitazioni necessarie alla guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi, esclusi i ciclomotori e i motocicli, che intendano integrare la propria abilitazione anche con quella per svolgere le esercitazioni per il conseguimento delle patenti di categoria A, sono ammessi direttamente a sostenere la prova pratica di cui al precedente art. 5 punto 2 lettera c1). Alla prova è assegnato un punteggio da 0 a 10. Supera la prova pratica il candidato che ha ottenuto un punteggio non inferiore a 6/10.

4) Per gli Insegnanti di teoria già abilitati che abbiano conseguito l'attestato di frequenza di un corso di formazione iniziale per istruttore avviato dopo il 6 aprile 2024:

Coloro che intendono conseguire l'abilitazione di istruttore, se in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 2, n. 4, lett. c) e d), devono sostenere le prove di cui all'articolo 5 del presente Bando, ad esclusione della prova di cui al comma 2, lettera a).

Per tale tipologia di estensione dell'abilitazione di Insegnante di teoria ad Istruttore di guida si precisa che i candidati, già insegnanti di teoria, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d), n. 5) del D.M. 17/2011 possono conseguire l'abilitazione di istruttore ai soli fini dell'avvio dell'attività di autoscuola ai sensi dell'articolo 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sostenendo solo la prova d'esame di cui al precedente art. 5 punto n. 2, lettera b) (prova orale da istruttore).

5) Per gli Istruttori di guida già abilitati che abbiano conseguito l'attestato di frequenza di un corso di formazione iniziale per insegnante avviato dopo il 6 aprile 2024:

Coloro che intendono conseguire l'abilitazione di insegnante, se in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, n. 2, lettere b) e c) del presente bando, svolgono un esame per l'estensione dell'abilitazione secondo le modalità di cui all'articolo 3 del D.M. 17/11, che verte sulle prove di cui all'articolo 4, n. 2, lett. b), c) e d) del presente bando.

6) Per gli Istruttori di guida già abilitati che abbiano conseguito l'attestato di frequenza di un corso di formazione iniziale per istruttore avviato dopo il 6 aprile 2024:

L'istruttore in possesso dell'abilitazione di cui al precedente art. 5, n. 2, lett. d1), d2) o d3) del presente bando che intende estendere la propria abilitazione ed è in possesso dei requisiti prescritti dal precedente articolo 2, comma 1, n. 4, lettere c) e d2), d3) e d4), frequenta un corso di formazione pratica e sostiene un esame integrativo solo pratico, conforme ai contenuti di cui all'allegato 2-bis del DM n. 34/2024:

- **Gli istruttori in possesso dell'abilitazione a svolgere esercitazioni per il conseguimento delle patenti di categoria B, BE, C e CE (art. 5 c. 1 lett. a) del D.M. 17/11), nonché per la loro revisione:**
 - per estendere l'abilitazione anche alle patenti AM, A1, A2, A (art. 5 c. 1 lett. b) del D.M. 17/11), devono sostenere una prova di dimostrazione capacità di istruzione alla guida di un motociclo di categoria A;
 - per estendere l'abilitazione anche alle patenti D e DE (art. 5 c. 1 lett. c) del D.M. 17/11), nonché per la loro revisione, devono sostenere una prova di dimostrazione capacità di istruzione alla guida di un autobus;
 - per estendere l'abilitazione anche alle patenti AM, A1, A2, A, D e DE (art. 5 c. 1 lett. d) del D.M. 17/11), nonché per la loro revisione, devono sostenere una prima prova di dimostrazione capacità di istruzione alla guida di un motociclo di categoria A e una seconda prova di dimostrazione capacità di istruzione alla guida di un autobus;
- **Gli istruttori in possesso dell'abilitazione a svolgere esercitazioni per il conseguimento delle patenti di categoria AM, A1, A2, A, B, BE, C e CE (art. 5 c. 1 lett. b) del D.M. 17/11), nonché per la loro revisione:**
 - per estendere l'abilitazione anche alle patenti D e DE (art. 5 c. 1 lett. d) del D.M. 17/11), nonché per la loro revisione, devono sostenere una prova di dimostrazione capacità di istruzione alla guida di un autobus;
- **Gli istruttori in possesso dell'abilitazione a svolgere esercitazioni per il conseguimento delle patenti di categoria B, BE, C, CE, D e DE (art. 5 c. 1 lett. c) del D.M. 17/11), nonché per la loro revisione:**
 - per estendere l'abilitazione anche alle patenti AM, A1, A2, A (art. 5 c. 1 lett. d) del D.M. 17/11), nonché per la loro revisione, devono sostenere una prima prova di dimostrazione capacità di istruzione alla guida di un motociclo di categoria A;

Supera la prova pratica il candidato che ha ottenuto un punteggio per ciascuna prova prevista (motociclo di categoria A o autobus) non inferiore a sei su dieci.

ART. 7 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI

Per essere ammessi a sostenere l'esame, gli aspiranti dovranno essere muniti di uno dei documenti

d'identità riconosciuti validi nello Stato italiano ed in corso di validità.

La Commissione in seduta preliminare alla data dell'esame prende visione dell'elenco dei candidati ammessi dichiarando l'assenza di incompatibilità ai sensi dell'art. 51 del c.p.c.

Le prove, a cui parteciperà rispettivamente ciascun candidato sulla base della tipologia di esame di abilitazione a cui ha chiesto di accedere, si svolgono come segue.

PRIMA PROVA SCRITTA (QUIZ)

La prima prova (quiz) si svolge usufruendo delle schede fornite ed elaborate tramite programma del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti stampate in automatico dal software, con le seguenti modalità: 2 schede di n. 40 quiz cadauna per ogni candidato che la Commissione inserisce in una busta media per la prova d'esame.

Per gli aspiranti Insegnanti di teoria o Istruttori di guida che abbiano conseguito l'attestato di frequenza di un corso di formazione iniziale avviato dopo il 6 aprile 2024, le modalità d'esame sono le seguenti: 2 schede di n. 30 quiz cadauna per ogni candidato che la Commissione inserisce in una busta media per la prova d'esame.

Ai candidati viene consegnato il foglio di istruzioni generali sulle modalità di svolgimento dell'esame. I candidati sceglieranno una delle buste quiz predisposte dalla Commissione.

Al termine della prova la Commissione, dopo aver raccolto tutte le buste, procede alla correzione delle prove quiz.

Gli esiti degli ammessi alla 2° prova scritta, vengono esposti alla visione dei candidati nei locali sede dell'esame.

SECONDA PROVA SCRITTA (TEMA)

La Commissione individua i due temi composti da n. 3 domande ciascuno per la seconda prova scritta e li inserisce in buste anonime.

Il candidato più giovane o un volontario estrae una delle due buste contenenti il tema.

Verrà data lettura dei testi della prova non estratta e successivamente di quella scelta.

Dopo aver illustrato le norme regolamentari che disciplinano il comportamento da tenersi durante la prova scritta, ai candidati vengono consegnati:

- il foglio contenente il titolo della prova da svolgere;
- due fogli protocollo a righe timbrati e siglati dalla Commissione;
- una busta piccola da sigillare nella quale inserire il NOME E COGNOME del candidato;
- una busta grande nella quale i candidati inseriranno tutta la documentazione sopra descritta;
- il foglio delle istruzioni generali sulle modalità di svolgimento dell'esame;
- una penna nera.

Al momento della consegna del plico di ogni candidato, i Commissari ne controllano la chiusura e provvedono ad apporre timbro e sigla.

La Commissione procede quindi collegialmente, il giorno stesso o in una giornata successiva, all'esame e valutazione delle prove e successivamente al riconoscimento dell'autore di ogni elaborato.

I candidati saranno informati dell'esito della prova scritta, tramite pubblicazione dei risultati sul sito internet dell'Ente e affissione presso i locali del Servizio Mobilità e Viabilità.

LEZIONE DI TEORIA

Subito prima della seduta, la Commissione individua gli argomenti che vengono riportati su biglietti

anonimi; il candidato dovrà estrarne uno.

Per individuare il candidato che inizia la prova viene sorteggiata la lettera che corrisponde al primo candidato da interrogare e poi a seguire gli altri in ordine alfabetico.

La Commissione termina i lavori con l'esposizione degli esiti della prova presso i locali dove si è svolta e successivamente sul sito internet dell'Ente.

PROVA ORALE

Subito prima della seduta la Commissione individua le domande da sottoporre ai candidati Insegnanti di teoria nel rispetto del programma d'esame di cui al precedente art. 4 punto n. 1, dividendole per i seguenti argomenti:

- 1) Elementi di fisica, veicoli
- 2) Primo soccorso, viabilità, stato psicofisico dei conducenti
- 3) Codice della strada

Successivamente la Commissione individua le domande da sottoporre ai candidati Istruttori di guida nel rispetto del programma d'esame, dividendole per i seguenti argomenti:

- 1) Elementi di fisica, veicoli e loro guida
- 2) Primo soccorso, stato psicofisico dei conducenti
- 3) Codice della strada

Vengono preparate quindi 3 urne per ogni tipologia di esame, numerate dalla numero 1 alla numero 3, all'interno delle quali vengono inserite le domande riportate su biglietti anonimi in base agli argomenti sopra descritti e il candidato dovrà sceglierne uno per ogni urna.

Per individuare il candidato che inizia la prova viene sorteggiata la lettera che corrisponde al primo candidato da interrogare e poi a seguire gli altri in ordine alfabetico.

La Commissione conclude la prova orale esponendo gli esiti nei locali dove si è svolta la prova e successivamente sul sito internet dell'Ente.

PROVA PRATICA

I candidati, prima dell'espletamento della prova pratica, consegneranno debitamente compilato e sottoscritto, il "MODULO DI CONSENSO ALL'USO" dei proprietari dei veicoli e di estensione delle polizze assicurative per l'utilizzo dei veicoli stessi.

Per individuare il candidato che inizia la prova viene sorteggiata la lettera che corrisponde al primo candidato da interrogare e poi a seguire gli altri in ordine alfabetico.

Per la prova su pista con veicolo di Cat. A (motociclo) la Commissione individua le prove da sorteggiare che ogni candidato estrarrà dall'urna.

La Commissione termina i lavori con l'esposizione degli esiti della prova presso i locali dove si è svolta e successivamente sul sito internet della Provincia di Ferrara.

ART. 8 – SEDE, CALENDARIO ESAMI

Il Servizio competente, in seguito all'istruttoria delle domande presentate, provvederà alla redazione di

atto dirigenziale di ammissione o esclusione dei candidati e predisporrà **l'elenco degli ammessi, il calendario e la sede delle prove**, che verranno pubblicati sia all'Albo Telematico che sul sito web (percorso: "Servizi>Mobilità e Trasporti>Abilitazione insegnante e istruttore di autoscuola) della Provincia di Ferrara, **a partire dal giorno 16 settembre 2024** e per 15 giorni consecutivi. **Tale pubblicazione ha valore di notifica e sostituirà a tutti gli effetti, la convocazione individuale.** **La mancata presentazione anche ad una sola delle suddette prove comporterà l'automatica esclusione dal procedimento.**

ART. 9 – ESITI DELL'ESAME

Sulla base dei verbali della Commissione, al termine della sessione d'esame viene formato l'elenco degli idonei e dei respinti per ciascuna prova, che verrà pubblicato all'Albo Telematico e nel sito internet dell'Ente per giorni 15 (quindici) consecutivi.

L'Ufficio competente provvede al rilascio degli attestati di abilitazione alla professione di insegnante di teoria e/o istruttore di guida, di norma, entro 30 giorni dalla data di ricevimento del verbale, **previa consegna da parte dell'interessato di marca da bollo del valore corrente** da apporre sull'attestato.

ART. 10 - INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO

Si informa che nel sito Internet della Provincia di Ferrara (<http://www.provincia.fe.it>) saranno disponibili le seguenti informazioni con le modalità e tempi sopra indicati:

- sedi e calendario delle prove;
- elenco ammessi;
- elenco degli idonei.

Ai sensi dell'art. 71, comma 1, del DPR n. 445/2000, la Provincia di Ferrara effettuerà i controlli delle dichiarazioni rese in autocertificazione dal candidato ai fini del rilascio dell'attestato.

Si richiama l'attenzione sulle sanzioni amministrative e penali, previste dalla legge per dichiarazioni non veritiere o per mancata esibizione della documentazione richiesta nell'ambito dei controlli previsti.

Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste a:

Servizio Mobilità e Viabilità - U.O.S. Attività amministrative, Autotrasporti ed Esami professionali
trasporti@provincia.fe.it

ART. 11 - COMUNICAZIONE (ART. 8 LEGGE n. 241/90)

Si comunica che il Responsabile del procedimento amministrativo è il Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Pianificazione territoriale e Mobilità - Ing. Luca Capozzi.

Il procedimento amministrativo avrà avvio a decorrere dalla data di scadenza del presente Bando ed il termine di conclusione è previsto entro 120 giorni.

E' consentito l'accesso a tutti gli atti e documenti della procedura, compresi quelli presentati dai candidati, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in tema di tutela della riservatezza.

Durante lo svolgimento della procedura, l'accesso è differito al termine del procedimento, salvo che il differimento non costituisca pregiudizio per la tutela di posizioni giuridicamente rilevanti.

ART. 12 – TUTELA DELLA PRIVACY (Regolamento UE 2016/679)

Informativa, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 in merito al trattamento dei dati personali, inerenti a esame abilitazione insegnante e istruttore di scuola guida, raccolti presso l'interessato.

Ai sensi dell'articolo 13 Regolamento UE 2016/679 con riferimento all'attività di trattamento dati personali relativi a esame abilitazione insegnante e istruttore di scuola guida raccolti presso l'interessato

dalla Provincia di Ferrara è necessario fornire le seguenti informazioni:

1. Titolare del Trattamento e Responsabile della Protezione dei dati

Titolare del trattamento dei dati: Provincia di Ferrara - P.E.C. provincia.ferrara@cert.provincia.fe.it
tel. 0532/299111 **Responsabile della Protezione dei Dati:** LEPIDA SpA dpo-team@lepida.it

2. Finalità e base giuridica

I dati personali sono trattati per tutti gli adempimenti connessi a Provincia di Ferrara

P.E.C. provincia.ferrara@cert.provincia.fe.it tel. 0532/299111 e nel rispetto degli obblighi previsti dalle norme vigenti e dai Regolamenti della Provincia di Ferrara.

I dati richiesti sono necessari all'erogazione del servizio richiesto. La mancanza di conferimento dei medesimi, comporterà per l'Ente l'impossibilità di perseguire la finalità indicata.

Nel caso la Provincia proceda a trattare i dati personali raccolti per una finalità diversa da quella individuata nel precedente capoverso, provvede a fornire all'interessato ogni informazione in merito a tale diversa finalità oltre ad ogni ulteriore informazione necessaria ex art. 13 del Regolamento UE 2016/679.

3. Oggetto dell'attività di trattamento

Il trattamento riguarda le seguenti categorie di attività: AUTO 77 - esame abilitazione insegnante e istruttore.

4. Modalità di trattamento

Il trattamento si svolge nel rispetto dei principi normati dall'art. 5 del Regolamento UE 2016/679 e dei diritti dell'interessato disciplinati nel Capo III dello stesso Regolamento.

Il trattamento è effettuato con modalità in parte automatizzate e comprende le operazioni o complesso di operazioni necessarie per il perseguimento delle finalità di cui al precedente punto 2.

5. Misure di sicurezza

I dati sono trattati garantendo, ai sensi dell'art. 32 del Regolamento UE 2016/679, la loro sicurezza con adeguate misure di protezione al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei dati, della modifica, della divulgazione non autorizzata o dell'accesso accidentale o illegale.

I trattamenti sono effettuati a cura delle persone fisiche autorizzate allo svolgimento delle relative procedure.

6. Comunicazione e diffusione

I dati personali oggetto di trattamento possono essere comunicati a soggetti terzi, pubblici e privati, in ottemperanza ai relativi obblighi di legge o di regolamento

Indicativamente, i dati vengono comunicati all'Ufficio Motorizzazione Civile di Ferrara Via Canapa 145, 44122 Ferrara.

I dati raccolti possono essere altresì trattati da soggetti esterni, cui la Provincia affida servizi inerenti la finalità indicata. In tal caso i soggetti stessi sono individuati come Responsabili esterni che assicurano livelli di capacità ed affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento di dati personali, compresa la sicurezza dei dati.

7. Periodo di conservazione dei dati

I dati saranno conservati presso gli Uffici che hanno raccolto il dato stesso fino al perseguimento della finalità sopra menzionata.

Saranno successivamente trattati ai sensi della normativa vigente in materia di archiviazione e conservazione dei documenti.

8. Diritti dell'Interessato

L'interessato/a può esercitare i diritti previsti dal Capo III del Regolamento UE 2016/679 ed in

particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione nonché di opporsi al loro trattamento fatta salva l'esistenza di motivi legittimi da parte del Titolare.

A tal fine può rivolgersi al Titolare: Provincia di Ferrara, provincia.ferrara@cert.provincia.fe.it e al Responsabile della protezione dei dati indicato al punto 1.

9. Diritto di proporre reclamo

In base a quanto previsto dall'art. 77 del Regolamento UE 2016/679, in caso di presunte violazioni del Regolamento stesso l'interessato può proporre un eventuale reclamo all'Autorità di Controllo Italiana - Garante per la protezione dei dati personali, fatta salva ogni altra forma di ricorso amministrativo o giurisdizionale.

ART. 13 – NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Bando si fa riferimento alle norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

ISTRUTTORE DI GUIDA – MODULO DI CONSENSO ALL'USO per l'utilizzo dei veicoli durante le prove pratiche di capacità di istruzione alla guida per ciascun veicolo da utilizzare - DA CONSEGNARE IL GIORNO DELLE PROVE.

Dichiarazione rilasciata ai sensi del DPR n. 445/2000, art. 47, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76, nonché delle conseguenze nel caso di dichiarazioni mendaci di cui all'art. 75 del medesimo DPR.

CANDIDATO ALL'ESAME

Numero identificativo candidato _____ Cognome.....
Nome nato
a..... il
residente a Via n.

VEICOLO DI CAT. _____ SULLA QUALE SARÀ EFFETTUATA LA PROVA DI GUIDA

Fabbrica e tipo Targa
di proprietà di
residente a Via n.
società assicuratrice
polizza Scadenza
revisione effettuata il

- avente le caratteristiche tecniche prescritte di cui all'art. 5, n. 2 lett. c) del Bando (Per gli aspiranti Istruttori di guida che abbiano conseguito l'attestato di frequenza di un corso di formazione iniziale avviato prima del 6 aprile 2024);
- avente le caratteristiche tecniche prescritte dall'art. 5, n. 2 lett. d) del Bando (Per gli aspiranti Istruttori di guida che abbiano conseguito l'attestato di frequenza di un corso di formazione iniziale avviato dopo il 6 aprile 2024);

DICHIARAZIONE DI CONSENSO ALL'USO DEL PROPRIETARIO DEL VEICOLO E DI ESTENSIONE POLIZZA

Io sottoscritto
nato a il
doc. di riconoscimento n.
rilasciato da il
residente a Via n.
proprietario del veicolo targato

DICHIARO, sotto la mia responsabilità,

- di consentire l'uso del veicolo specificato al commissario individuato per l'effettuazione della prova del candidato sopra indicato;
- di allegare copia dell'estensione della copertura assicurativa per il giorno previsto per la prova, a tutela dei membri della commissione, anche posti alla guida del veicolo.

Ferrara,..... Firma

NB: Allegare la fotocopia del documento di riconoscimento del proprietario.